



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria*  
*Direzione Generale*  
*Ufficio IV*

Prot. AOODRCAL . 19441

Catanzaro, 18 ottobre 2011

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado della regione Calabria

e, p.c.

Ai Dirigenti e Coordinatori  
degli Ufficio degli Ambiti Territoriali Provinciali  
dell'U.S.R. Calabria

Ai Responsabili delle segreterie regionali OO.SS. Comparto Scuola e Area V

LORO SEDI

Oggetto: Supplenze conferite a docenti inseriti nelle graduatorie d'istituto - completamento orario ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 131/2007.

E' pervenuta allo Scrivente, da parte di un Ufficio Provinciale dell'U.S.R. Calabria, specifica richiesta di chiarimenti in merito all'applicabilità o meno alle supplenze conferite dai dirigenti scolastici mediante l'utilizzo delle graduatorie d'istituto delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 131/2007, concernenti il completamento dell'orario obbligatorio di insegnamento nella scuola secondaria.

In particolare, è stata posta all'attenzione di quest'Ufficio la disomogeneità dei comportamenti tenuti; nella specie, mentre alcuni dirigenti scolastici negherebbero il diritto al completamento nell'ipotesi in cui debba superarsi il limite massimo previsto di tre scuole in due comuni, altri, opererebbero in maniera tale che il completamento di cui trattasi risulti accordato ai supplenti, esorbitando dal limite medesimo ( per es: supplenza conferita su tre scuole ubicate in tre comuni diversi). Tale secondo modus operandi verrebbe seguito da alcuni dirigenti atteso che gli stessi, per come segnalato, riterrebbero le disposizioni contenute nell'art. 4, comma 2, sopra citato, poiché non espressamente richiamate con riferimento all'utilizzo delle graduatorie d'istituto, non estensibili alle supplenze sulla base delle stesse conferite.

L'occasione è utile per fornire in materia indicazioni vevolevoli per tutto il territorio regionale.

Come noto, il D.M. n. 131/2007, prevede all'art. 4, comma 1, che l'aspirante cui venga conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

La norma in argomento, continua accordando, al comma 2, la possibilità del completamento al personale docente della scuola secondaria per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria*

*Direzione Generale*

*Ufficio IV*

grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

Può ritenersi, al riguardo, che la *ratio* di detta disposizione risieda nel perseguimento dell'equo contemperamento di diversi interessi facenti capo da un lato al docente, cui viene riconosciuto titolo a vantare il completamento dell'orario nei limiti di quello obbligatorio previsto per il personale di ruolo, dall'altro quello di natura pubblicistica, proteso a garantire che l'attività insegnamento nelle scuole interessate si svolga nel rispetto dei principi di efficienza e buon andamento; da qui la fissazione di un limite massimo, ritenuto evidentemente congruo quanto ai fini d'interesse dell'amministrazione scolastica, entro cui il docente possa legittimamente aspirare al completamento di cui trattasi.

Che la norma abbia valenza di carattere generale lo si desume, inoltre, dal tenore letterale della stessa laddove è detto : “l'aspirante .... conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza”.

Se così è non v'è ragione alcuna per ritenere che il criterio stabilito debba trovare applicazione solo nell'ipotesi di conferimento di incarichi a tempo determinato mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e non anche per le supplenze da conferire con le graduatorie d'istituto. Quanto esplicitato deve valere, in particolar modo qualora queste ultime vengano utilizzate, ai sensi dell'art. 7, del richiamato D.M. n. 131/2007, per il conferimento di supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento, ma in ogni caso anche per le supplenze temporanee e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Si evidenzia, infine, che di recente il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio III, con la nota prot. n. 7138 del 13/9/2011, avente ad oggetto: “ *Utilizzazione delle graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo – Precisazioni*”, nel comunicare la messa in disponibilità per le scuole della funzione di visualizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto connessa all'utilizzo della piattaforma Vivi Facile per le convocazioni degli aspiranti, ha precisato che tale funzionalità è stata migliorata ed in particolare **è stato introdotto il codice catastale del comune della sede di servizio al fine di consentire l'immediata verifica della possibilità di attribuire un nuovo contratto (la normativa prevede al massimo tre scuole in due comuni diversi).**

Il Ministero ha quindi **ribadito proprio con specifico riferimento all'utilizzazione delle graduatorie d'istituto il limite massimo stabilito per il completamento**, avvertendo che con il nuovo sistema Vivi Facile sarà più semplice gestire tale limite, potendo visionare on-line il numero di scuole in cui il docente è impegnato.

Per quanto esplicitato, i dirigenti scolastici in indirizzo sono invitati ad attenersi, nel compimento delle pertinenti operazioni di competenza, al contenuto della presente nota.

IL DIRIGENTE dell'Ufficio IV

*f.to Mirella Nappa*